

Documento di consultazione 06/2014

**PROPOSTE DI MODIFICA DELLE REGOLE DEL MERCATO
DEI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA**

1. Introduzione

Il meccanismo dei “titoli di efficienza energetica” o “certificati bianchi” è stato introdotto nell’ordinamento nazionale dai decreti ministeriali 20 luglio 2004 – recanti, rispettivamente, in materia di gas naturale, *Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164* ed, in materia di energia elettrica, *Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79* - come successivamente modificati ed integrati.

Segnatamente il meccanismo dei “titoli di efficienza energetica” stabilisce in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale - che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno di riferimento abbiano connessi alla propria rete di distribuzione un numero di clienti finali superiore a 50.000 - l’obbligo di conseguire obiettivi annuali di risparmio energetico raggiungibili, cumulativamente o alternativamente, mediante la realizzazione di progetti di risparmio energetico, che danno diritto al rilascio di un determinato quantitativo di titoli di efficienza energetica (TEE), ovvero, attraverso l’acquisizione sul mercato (bilateralmente e/o presso la piattaforma organizzata del GME) di un quantitativo di TEE sufficiente all’adempimento del predetto obbligo. Detti obblighi, costituiscono *ex lege* un onere che si trasmette in modo automatico a tutti i soggetti che subentrano in ogni forma nella attività di distribuzione con riferimento a reti che alla data del 31 dicembre di due anni antecedenti avevano almeno 50.000 clienti connessi.

In tale contesto regolatorio, in attuazione di quanto previsto dall’art. 29 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 28 dicembre 2012 - ferme restando le funzioni consultive, di regolazione, monitoraggio e sanzionatorie assolute dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (nel seguito: AEEGSI) - le attività istruttorie di valutazione dei singoli progetti di risparmio energetico e le connesse attività di certificazione dei risparmi conseguiti, in precedenza svolte dall’AEEGSI, sono state assunte dal Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (nel seguito: GSE).

In esito a tali attività di certificazione, il GSE invia al GME le richieste di emissione dei TEE riconosciuti relativamente ai risparmi conseguiti dai singoli progetti per la successiva emissione dei TEE in favore dei soggetti titolari dei suddetti progetti.

Una volta emessi, i TEE sono depositati dal GME sul conto proprietà del titolare del progetto di risparmio energetico, aperto presso un apposito registro (Registro dei TEE), organizzato e gestito dal GME e possono essere negoziati: i. nell’ambito del mercato organizzato e gestito dal GME ai sensi dei succitati decreti ministeriali 20 luglio 2004 (mercato dei TEE) ovvero; ii. bilateralmente, al fuori, quindi, del mercato organizzato, sussistendo, tuttavia, in tal caso, l’obbligo per gli operatori di provvedere alla registrazione delle quantità e dei prezzi di scambio nell’ambito del Registro dei TEE.

Le regole di funzionamento del mercato dei TEE sono contenute all’interno delle “Regole di funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica” (nel seguito: Regole MTEE), adottate dal GME ed approvate dall’AEEGSI con deliberazione del 14 aprile 2005, n. 67/05, come successivamente modificate



ed integrate con deliberazione 53/2013/R/efr del 14 febbraio 2013.

In ragione della maturità e del livello di crescita oramai raggiunto dal mercato, avviato nel 2006, nonché tenendo conto delle segnalazioni pervenute al GME da alcune associazioni di settore che auspicano un'ulteriore fase di sviluppo del MTEE, volta anche a massimizzare sullo stesso la partecipazione degli operatori, il GME con il presente documento di consultazione sottopone, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.7, delle Regole MTEE, alla valutazione degli operatori la proposta di introdurre alcune modifiche alle attuali regole di funzionamento del MTEE, nel seguito meglio dettagliate, volte principalmente ad: *i)* inserire, nell'ambito dei criteri di abbinamento, la facoltà per gli operatori di indicare al GME le "controparti non accettabili", ovvero le controparti rispetto alle quali, durante lo svolgimento delle sessioni di mercato, gli stessi non intendono risultare parte negoziale; *ii)* introdurre un nuovo sistema di garanzia che, in luogo dell'attuale meccanismo basato sul deposito in conto prezzo, preveda la totale copertura finanziaria degli impegni assunti dagli operatori nella formulazione delle loro proposte di acquisto, ciò anche al fine di ottimizzare l'impegno di risorse finanziarie per gli operatori, contenere i tempi per il completamento di tutte le operazioni di mercato e favorire, per quanto possibile, il corretto perfezionamento delle attività *post*-mercato che conseguono alla chiusura delle transazioni sullo stesso.

Oltre ai predetti interventi focalizzati sul modello di funzionamento del mercato, illustrati in dettaglio nel successivo paragrafo, con l'occasione, il GME, sottopone agli operatori nella terza parte del presente documento, anche la proposta di aggiornare talune altre disposizioni delle Regole MTEE.

I soggetti interessati sono invitati a formulare le proprie osservazioni con riferimento alle modalità operative descritte nel documento, oltre che, in particolare, sugli spunti di consultazione S.1 e S.2.

Tali osservazioni dovranno pervenire, per iscritto, al GME – Legale e Regolazione, entro e non oltre il 16 ottobre, termine di chiusura della presente consultazione, con una delle seguenti modalità:

e-mail: info@mercatoelettrico.org

fax: 06.8012-4524

posta: Gestore dei mercati energetici S.p.A.

Largo Giuseppe Tartini, 3/4

00198 - Roma

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

2. Proposte di modifica alla struttura di funzionamento del Mercato dei TEE

Gli interventi di modifica al meccanismo di funzionamento del MTEE riguardano, come sopra rappresentato, la previsione:

- **della facoltà per gli operatori di indicare al GME le “controparti non accettabili” con le quali non intendono risultare parte negoziale**
- **di adottare un sistema di garanzia a totale copertura del controvalore degli acquisti.**

Con riferimento al primo degli interventi ipotizzati, il GME propone di introdurre sul MTEE una nuova funzionalità operativa che permetta, facoltativamente, a ciascun operatore di elencare al GME le controparti di mercato con le quali non intende risultare parte negoziale delle transazioni.

Stante il rischio segnalato da diversi operatori di aver concluso transazioni con controparti di mercato¹ che, nell’espletamento delle attività successive alla conclusione della transazione, si sono rese del tutto o anche parzialmente inadempienti nell’attuazione degli adempimenti previsti, tale nuova funzionalità verrebbe attivata allo scopo di facilitare la partecipazione dei diversi soggetti al mercato agevolando, per quanto possibile, il corretto perfezionamento, tra gli operatori risultanti controparti delle transazioni, delle attività che conseguono alla chiusura delle medesime attività.

Segnatamente, prima dell’avvio di ciascuna sessione di mercato, verrebbe data a ciascun operatore la facoltà di poter indicare, unicamente al GME ed attraverso modalità e termini che verranno dettagliati nelle relative Disposizioni Tecniche di Funzionamento (nel seguito: DTF), l’elenco degli operatori che dovessero risultare, per detto operatore, “non accettabili” ai fini dell’abbinamento automatico delle proposte, sulla cui identità il GME, nei confronti degli altri operatori, manterrebbe in ogni caso l’anonimato.

Sulla base di tale elenco, il GME procederebbe, quindi, alla determinazione degli esiti di mercato, secondo quanto previsto dalle Regole del MTEE, escludendo, tuttavia, l’abbinamento delle proposte presentate da un operatore con le proposte di segno opposto presentate da un altro operatore precedentemente indicato dal primo quale “controparte non accettabile”.

Per quanto concerne invece il secondo degli interventi prospettati, al fine di consentire la chiusura di tutte le operazioni di mercato già al termine di ciascuna sessione dell’MTEE, si propone - al pari di quanto attualmente avviene con riferimento al mercato dei Certificati Verdi ed a quello delle Garanzie di origine - di prevedere un sistema di garanzia che non si configuri più quale “*deposito in conto prezzo*”, bensì come “*deposito a totale copertura del controvalore degli acquisti*”, permettendo dunque al GME di procedere più velocemente alla chiusura delle transazioni e di effettuare, quindi, al termine di ciascuna sessione di mercato, il contestuale trasferimento dei TEE negoziati sui rispettivi conti proprietà degli operatori.

In tale ambito, al fine di meglio rappresentare i benefici che conseguirebbero alla previsione di introdurre un deposito a garanzia del totale controvalore degli acquisti, è bene richiamare brevemente il funzionamento del sistema di garanzie attualmente previsto sul MTEE.

¹ Nell’ambito dell’MTEE si ricorda che la contrattazione si svolge secondo la modalità di negoziazione continua, prevedendo l’abbinamento automatico in forma anonima delle proposte di segno opposto presentate dagli operatori, qualora le condizioni di prezzo siano soddisfatte.

Ciascun operatore, entro le ore 12:00 del giorno lavorativo precedente all'apertura di ciascuna sessione di mercato, rende disponibile su un conto intestato al GME una somma iniziale a titolo di deposito e comunica al GME un prezzo convenzionale, non inferiore al prezzo convenzionale minimo pubblicato sul sito internet del GME, utilizzato per il calcolo della quantità massima di titoli acquistabile da parte degli operatori².

Al termine di ogni sessione, per ciascun operatore, il GME, pertanto, confronta l'importo da pagare relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente, con il deposito in conto prezzo dallo stesso inizialmente versato e:

- nel caso in cui l'importo da pagare, relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente, sia inferiore o uguale al deposito in conto prezzo, il GME procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore di ciascun operatore venditore, del controvalore delle transazioni;
viceversa,
- nel caso in cui l'importo da pagare, relativo a tutte le transazioni eseguite per cui l'operatore risulta acquirente, sia superiore al deposito in conto prezzo, il GME:
 - o con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia inferiore o uguale al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente e a favore degli operatori venditori, del controvalore delle relative transazioni;
 - o con riferimento alle transazioni eseguite il cui prezzo sia superiore al prezzo convenzionale indicato dall'operatore, comunica all'operatore acquirente la quota dell'importo della transazione dovuto a ciascun operatore venditore non coperta dal deposito in conto prezzo, nonché le coordinate bancarie di ciascun operatore venditore controparte della relativa transazione. In tal caso, l'operatore acquirente deve rendere disponibile, con valuta due giorni lavorativi successivi alla predetta comunicazione del GME, la quota dell'importo indicata nella comunicazione sul conto corrente del relativo operatore venditore ed inviare al GME, entro il medesimo termine, copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento. Entro il terzo giorno lavorativo successivo alla comunicazione del GME, l'operatore venditore segnala al GME l'eventuale mancato ricevimento del pagamento da parte dell'operatore acquirente. In mancanza di tale segnalazione, il GME procede al pagamento, per conto dell'operatore acquirente in favore dell'operatore venditore, della quota dell'importo della transazione dovuto all'operatore venditore coperta dal deposito in conto prezzo. Viceversa, nel caso in cui l'operatore acquirente non effettui il saldo della differenza mancante o, al pari, non invii al GME copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento, il GME annulla la transazione di mercato. In tal caso, il GME provvede a dichiarare l'inadempienza dell'operatore acquirente, ad annullare la transazione ed a versare, all'operatore venditore, a valere sul deposito in conto prezzo dell'operatore acquirente inadempiente, un ammontare, a titolo di penale, pari per ogni TEE oggetto della transazione al prezzo convenzionale minimo pubblicato dal GME.

² Il numero massimo di titoli acquistabili da parte di un operatore nel corso di una sessione è pari al rapporto, arrotondato all'intero inferiore, tra il deposito in conto prezzo ed il prezzo convenzionale indicato dal medesimo operatore.

Per quanto sopra richiamato è evidente che la previsione di un sistema di garanzia che preveda la copertura del totale controvalore degli acquisti consentirebbe al GME, già al termine della sessione dell'MTEE, quindi in tempi considerevolmente più ridotti rispetto a quelli ad oggi previsti, la chiusura delle operazioni di mercato ovvero l'esecuzione dei pagamenti verso gli operatori venditori per il totale del controvalore degli scambi ed il conseguente e contestuale trasferimento dei TEE dai conti degli operatori venditori verso quelli degli operatori acquirenti; ciò in considerazione del fatto che tutti gli acquisti eseguiti da un operatore durante una sessione di mercato risulterebbero, dal punto di vista finanziario, automaticamente coperti, dal momento che verrebbe previsto che le offerte di acquisto presentate da ciascun operatore siano abbinabili nei books di negoziazione solo se interamente coperte dal deposito in garanzia. Inoltre, alla chiusura della sessione di mercato anticipata, i conti proprietà presso il registro verrebbero sbloccati, consentendo la registrazione di transazioni bilaterali.

Conseguentemente, fermo restando il principio secondo cui, all'avvio di ciascuna sessione di mercato, un operatore non può vendere un numero di titoli superiore a quello già presente sul proprio conto proprietà (divieto di vendite allo scoperto), l'adozione di un sistema di garanzia che preveda la totale copertura degli acquisti consentirebbe ad un qualsivoglia operatore, nel corso di svolgimento della sessione, di poter rivendere i titoli precedentemente acquistati nella medesima sessione di mercato.

Spunti per la consultazione

- **S.1:** Si ritiene sussistano vantaggi connessi alla proposta di introdurre la funzionalità di indicare al Gestore l'elenco delle "controparti non accettabili"?
- **S.2:** Si concorda con la proposta del Gestore di allineare il sistema di garanzia vigente sul MTEE ai medesimi sistemi di garanzia adottati sugli altri mercati ambientali?

3. Ulteriori proposte di modifica riguardanti i requisiti di ammissione e le misure disciplinari in ipotesi di violazione delle Regole MTEE

Con riferimento alle ulteriori proposte di modifica delle Regole MTEE, il GME, cogliendo occasione del presente processo consultivo, propone di apportare - a parte minimali interventi di mero *fine tuning* che verrebbero effettuati comunque in linea con le vigenti disposizioni del Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico³ - le seguenti principali modifiche alle disposizioni concernenti:

- **i requisiti di ammissione**, prevedendo, diversamente da quanto contenuto nelle vigenti Regole MTEE, che l'operatore precedentemente escluso dal mercato a seguito di misura disciplinare disposta dal GME, possa presentare nuovamente richiesta di ammissione, sempre che sia trascorso un periodo di almeno sessanta mesi dall'avvenuta esclusione, periodo quest'ultimo considerato congruo, sia come deterrente al fine di dissuadere l'operatore da condotte non virtuose sul mercato, sia con riferimento al principio di gradualità delle misure disciplinari che qualifica l'esclusione quale misura disciplinare più

³ Gli Articoli 10, comma 4, dei Decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevedono che: i criteri di organizzazione della contrattazione si conformano alla disciplina del mercato approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

grave rispetto alle altre tipologie di misure disciplinari previste dalla Regole MTEE. L'opportunità di prevedere una modifica in tal senso nasce dalla considerazione che l'attuale disposizione - che di fatto non consente ad un soggetto di assumere nuovamente la qualifica di operatore qualora lo stesso sia stato precedentemente escluso dal mercato, salvo l'ipotesi di esclusione su richiesta dell'operatore - appare troppo limitativa della facoltà di un soggetto di partecipare ad un sistema organizzato degli scambi. Al contempo, si prevede che l'operatore escluso dal mercato per mancato pagamento di corrispettivi previsti per la relativa partecipazione, possa essere nuovamente ammesso solo qualora abbia estinto nei confronti del GME il pagamento delle somme dovute e comunque non prima che siano trascorsi i sessanta mesi dalla data di avvenuta esclusione. Inoltre, al fine di rafforzare i presidi di tutela del mercato, si prevede che il GME possa disporre la sospensione dell'operatore dal mercato, qualora questi non dia riscontro alla richiesta di verifica dei requisiti di ammissione che il GME potrà effettuare in qualsiasi momento per attestare la permanenza degli stessi in capo all'operatore. In tal caso la sospensione risulterà efficace fino a quando l'operatore non avrà riscontrato la predetta richiesta di verifica. Sempre per le medesime finalità, si prevede che il GME possa disporre la sospensione dell'operatore anche qualora le informazioni da quest'ultimo comunicate, in ottemperanza degli obblighi di comunicazione previsti dalle Regole del mercato, non consentano al GME di reperire tale operatore. In quest'ultimo caso la sospensione risulterà efficace fino a quando l'operatore non risulterà nuovamente reperibile;

- **le misure disciplinari disposte dal GME in ipotesi di violazione delle Regole MTEE, prevedendo, nello specifico:**
 - l'eliminazione del "richiamo in forma pubblica" tra le misure disciplinari che il GME può adottare nei confronti dell'operatore, in considerazione del fatto che le finalità d'intervento sottese a tale misura risultano già ricomprese nel richiamo scritto in forma privata, ad eccezione di quella relativa alla funzione di pubblicità notizia della misura disciplinare adottata dal GME. In ogni caso occorre rilevare che quest'ultima finalità riveste un ruolo secondario rispetto al principale scopo del GME che consiste nell'adottare, a fronte di una violazione da parte di un operatore delle disposizioni contenute nelle Regole del mercato, interventi correttivi volti a ripristinare il corretto funzionamento dello stesso;
 - che la pubblicazione, sul sito internet del GME, della misura disciplinare eventualmente adottata dal medesimo gestore nei confronti degli operatori avvenga in forma anonima, non dichiarando più, come previsto, invece, dalle vigenti disposizioni, l'identità dell'operatore nei confronti del quale tale misura è stata disposta. La pubblicità della misura disciplinare è di per sé utile al fine di costituire dei precedenti, rendendo noto agli operatori, da un lato, quanto accaduto sul mercato e, dall'altro, di dare evidenza delle azioni poste conseguentemente in essere dal GME. In ogni caso, risulta opportuno precisare che, conformemente a quanto previsto dalla regolazione vigente, qualora l'operatore abbia inteso proporre ricorso dinanzi al Collegio arbitrale avverso

l'adozione di una misura disciplinare da parte del GME, quest'ultimo procederà alla pubblicazione della predetta misura solo una volta che la stessa sia stata confermata dal Collegio arbitrale;

- o di modificare le tempistiche a disposizione del GME per l'adozione dell'eventuale misura disciplinare nei confronti dell'operatore, prevedendo che, qualora quest'ultimo, a seguito della comunicazione del GME della presunta ipotesi di violazione, faccia richiesta di audizione, la chiusura dell'intero procedimento avvenga entro trenta giorni decorrenti da tale audizione e non quindi, come attualmente disposto, decorsi trenta giorni dalla data di invio della citata comunicazione. Tale estensione delle tempistiche di svolgimento del procedimento disciplinare è avvertita soprattutto alla luce del grado di maturità e sviluppo raggiunto dall'MTEE che sovente determina la necessità di valutazioni più complesse delle argomentazioni e/o delle memorie prodotte dall'operatore nel corso dell'audizione. Inoltre, sempre al fine di salvaguardare il corretto e ordinato svolgimento del procedimento disciplinare da parte del GME, si prevede che, nel caso in cui l'operatore richieda il differimento della data di audizione fissata dal GME, quest'ultima non possa aver luogo oltre il decimo giorno successivo alla data originariamente fissata per la stessa.